

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 12 maggio 2017; in G.U. del 15 giugno 2017, n.137

Modalita' di cancellazione dei profili del DNA, di distruzione dei campioni biologici, di immissione e aggiornamento dei dati necessari ai fini della determinazione dei tempi di conservazione dei medesimi profili DNA. (17A03992)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»;

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante «Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Vista la legge 30 giugno 2009, n. 85, di adesione della Repubblica italiana al Trattato di Prüm e, in particolare, l'art. 5, che istituisce presso il Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, la banca dati nazionale del DNA, e presso il Ministero della giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, il laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016, n. 87, recante «Disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, ai sensi dell'art. 16 della legge 30 giugno 2009, n. 85», e in particolare:

l'art. 29, comma 1, il quale dispone che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite, le modalita' di cancellazione dei profili del DNA e la distruzione dei campioni biologici, nei casi di cui all'art. 13, comma 1, della legge;

l'art. 29, comma 2, il quale dispone che con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono altresì disciplinate le modalita' di immissione e aggiornamento dei dati necessari ai fini della determinazione dei tempi di conservazione dei profili del DNA, ai sensi dell'art. 25, commi 2 e 3;

l'art. 25, comma 4, che prescrive la cancellazione del profilo del DNA ottenuto da un reperto in caso di concordanza con quello ottenuto da un campione biologico;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 6 agosto 2015, con il quale è stata istituita, nell'ambito della Direzione centrale della

Diritto e Giustizia

IL QUOTIDIANO DI INFORMAZIONE GIURIDICA

polizia criminale, Servizio per il sistema informativo interforze, la Divisione quarta, cui sono attribuite le competenze relative alla banca dati nazionale del DNA;

Visto il decreto del Ministro della giustizia 2 marzo 2016, con il quale è stato istituito, nell'ambito della Direzione generale dei detenuti e del trattamento, l'Ufficio VI, cui sono attribuite le competenze relative al Laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 8 novembre 2016, recante «Procedure per il trattamento dei dati, da parte della banca dati del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, e per la trasmissione del profilo del DNA da parte dei laboratori di istituzioni di elevata specializzazione, in attuazione degli articoli 3, 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016, n. 87»;

Ritenuto di dare attuazione all'art. 29, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 87 del 2016, nonché di stabilire la modalità di cancellazione del profilo del DNA ottenuto da un reperto in caso di concordanza con quello ottenuto da un campione biologico, ai sensi dell'art. 25, comma 4, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica;

Udito il parere del Garante per la protezione dei dati personali in data 9 marzo 2017;

Decreta:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le modalità di cancellazione dei profili del DNA e di distruzione dei campioni biologici, nei casi di cui all'art. 13, comma 1, della legge n. 85 del 2009.

2. Il presente decreto stabilisce, altresì, le modalità di immissione e aggiornamento dei dati necessari ai fini della determinazione dei tempi di conservazione dei profili del DNA, ai sensi dell'art. 25, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 87 del 2016.

3. Il presente decreto stabilisce, inoltre, la modalità di cancellazione del profilo del DNA ottenuto da un reperto in caso di concordanza con quello ottenuto da un campione biologico, ai sensi dell'art. 25, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 87 del 2016.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto e degli allegati, si intende per:

- a) «legge», la legge 30 giugno 2009, n. 85;
- b) «regolamento», il decreto del Presidente della Repubblica n. 87 del 2016;
- c) «Codice», il Codice in materia di protezione dei dati personali, adottato con il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- d) «BDN-DNA», la banca dati nazionale del DNA, istituita dall'art. 5, comma 1, della legge n. 85 del 2009;
- e) «Laboratorio centrale», il laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, istituito dall'art. 5, comma 2, della legge n. 85 del 2009;
- f) «AFIS», (Automated Fingerprint Identification System), sistema automatizzato per l'identificazione delle impronte digitali del casellario centrale d'identità del Ministero dell'interno,

Diritto e Giustizia

IL QUOTIDIANO DI INFORMAZIONE GIURIDICA

Dipartimento della pubblica sicurezza, collocato presso la Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato, Servizio polizia scientifica;

g) «CUI», (Codice Univoco Identificativo), codice alfanumerico generato in automatico dal sistema AFIS e legato univocamente alla persona di cui all'art. 9 della legge o al consanguineo sottoposti a prelievo di un campione biologico;

h) «codice prelievo», codice alfanumerico che univocamente individua il campione biologico ottenuto dai soggetti di cui all'art. 9 della legge, di cui all'art. 2, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica n. 87 del 2016;

i) «codice reperto biologico», codice alfanumerico che univocamente individua il reperto biologico, di cui all'art. 2, comma 1, lettera p), del decreto del Presidente della Repubblica n. 87 del 2016;

l) «autenticazione informatica», l'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell'identità dell'operatore;

m) «credenziali di autenticazione», i dati e i dispositivi in possesso dell'operatore, da questi conosciuti e ad esso univocamente correlati, necessari per l'autenticazione;

n) «autenticazione forte», il metodo di autenticazione che si basa sull'utilizzo di più credenziali di autenticazione;

o) «portale S.S.I.I.», il portale che consente l'accesso ai servizi offerti dal Servizio per il sistema informativo interforze della Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza ed è l'unico punto di accesso al portale per lo scambio IXP.

p) «portale per lo scambio dati - IXP» (Information eXchange Platform), il portale messo a disposizione dal Servizio per il sistema informativo interforze della Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza per le attività necessarie alla formazione del personale e per accedere ai servizi offerti dalla banca dati nazionale del DNA, ivi compreso lo scambio di dati per finalità di collaborazione internazionale di polizia;

q) «annotazione», il contrassegno apposto, attraverso un'applicazione informatica della BDN-DNA, a un profilo DNA relativo al codice prelievo, indicante che è stata evidenziata una concordanza positiva su tale profilo DNA a seguito di una consultazione o di un raffronto.

Art. 3

Modalità di cancellazione dei profili del DNA e di distruzione dei campioni biologici

1. Le modalità di cancellazione dei profili del DNA acquisiti dalla BDN-DNA e di distruzione dei campioni biologici conservati dal Laboratorio centrale, nei casi di cui all'art. 13, comma 1, della legge, in attuazione dell'art. 29, comma 1, del regolamento, sono stabilite nell'allegato A del presente decreto.

2. La cancellazione dei dati relativi ai prelievi, presenti nei sistemi informatici e nelle banche dati, è effettuata all'atto della cancellazione dei profili del DNA di cui al comma 1, con le modalità tecniche stabilite nell'allegato A del presente decreto.

Diritto e Giustizia

IL QUOTIDIANO DI INFORMAZIONE GIURIDICA

Art. 4

Modalita' di immissione e aggiornamento dei dati necessari ai fini della determinazione dei tempi di conservazione dei profili del DNA

1. Le modalita' di immissione e aggiornamento dei dati necessari ai fini della determinazione dei tempi di conservazione dei profili del DNA, ai sensi dell'art. 25, commi 2 e 3, del regolamento, in attuazione dell'art. 29, comma 2, del regolamento, sono stabilite nell'allegato B del presente decreto.

Art. 5

Modalita' di cancellazione del profilo del DNA ottenuto dal reperto a seguito di concordanza con il profilo del DNA ottenuto da un campione biologico

1. La modalita' di cancellazione dalla BDN-DNA del profilo del DNA ottenuto da un reperto in caso di concordanza positiva di almeno 10 loci con quello ottenuto da un campione biologico, ai sensi dell'art. 25, comma 4, del regolamento, e' stabilita nell'allegato C del presente decreto.

Art. 6

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 7

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore nel trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.